

Numero 150  
17 Maggio 2013



# FIMMGTO - NOTIZIE

**Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato  
dei Medici di Medicina Generale**  
LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA  
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

## **ARRETRATI – DVR: DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI – CERTIFICATI DI MALATTIA**

### **ARRETRATI 2010: LA REGIONE DICE ALLE ASL DI PAGARE**

Cara/o Collega,  
in data 13/05/2013 la Regione, dopo lunga battaglia sindacale, ha inviato alle ASL una lettera che le invita a saldare ai medici quanto contrattualmente previsto come arretrati.

Ti ricordiamo che l'ACN 08/07/2010 prevedeva all'art 8 che, in caso di rinnovo degli accordi integrativi regionali, venisse corrisposto ai Medici di Medicina Generale un aumento in quota capitaria di Euro 0,81.

Come garanzia, l'art. 6 dello stesso ACN prevedeva che tali emolumenti, nel caso in cui non fossero rinnovati gli accordi integrativi regionali, venissero comunque erogati ai medici convenzionati previa una riduzione del 10%.

Nella regione Piemonte non si è raggiunto un accordo per il rinnovo dell'AIR entro i termini previsti e quindi, nonostante l'attuale blocco dei contratti e le difficoltà economiche della nostra Regione impegnata nel Piano di Rientro, la FIMMG ha preteso, con una costante ed efficace opera di negoziazione, di far valere il diritto a ricevere quanto dovuto sia in termini di arretrati e sia in termini di aumenti contrattuali, evitando le tortuose vie giudiziarie. Vigileremo perché gli emolumenti dovuti ci vengano corrisposti tempestivamente.

### **DVR: DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Il Decreto Legislativo 81/2008 contiene le norme relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro valide per tutte le attività e definisce, tra l'altro, le misure di tutela e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro, la modalità di effettuazione della **valutazione dei rischi**, le modalità operative del servizio di prevenzione e

protezione, le indicazioni per la informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.

Relativamente alla **valutazione dei rischi**, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n° 285 del 6 Dicembre 2012 di specifico comunicato del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, anche **tutti titolari di attività con meno di 10 dipendenti (compresi i titolari di studio medico)**, ai quali fino a tale data era concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (art 29, comma 5, del D. Lvo 81/08) **hanno l'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo un modello standardizzato.**

**Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito all'interno dello studio e la non compilazione del documento o la sua non reperibilità nello studio comportano pesanti sanzioni.**

La data entro la quale tale documento deve essere compilato è stata fissata al 31 maggio 2013.

Il documento dovrà contenere informazioni circa:

1. descrizione dell'Azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
2. identificazione dei pericoli presenti nel proprio studio professionale
3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e della sicurezza

La Fimmg, attraverso Fimmgmatica, mette gratuitamente a disposizione, solo per gli iscritti, un modello base di "Documento di valutazione dei rischi" predefinito in base alle caratteristiche medie degli studi dei medici di medicina generale che si può scaricare collegandosi all'indirizzo <http://www.fimmg.org/index.php?action=index&p=1077> , autenticandosi come iscritto e cliccando sull'icona "Documento valutazione dei rischi".

Il documento, dopo i dati identificativi dello studio si divide in due parti: la prima descrittiva della metodologia seguita nella valutazione dei rischi che si richiama alla normativa del D.Lvo 81/08; la seconda di descrizione dei risultati della valutazione e delle misure intraprese.

**La seconda parte, precompilata in base alla tipologia media di uno studio di medicina generale offre un modello "facilitato" di dichiarazione, ma deve in realtà essere verificata ed adattata alle specifiche situazioni lavorative e di rischio dello studio del medico dichiarante. Non va assolutamente adottata senza verifica ed adeguamento alla situazione reale.**

*Nel primo riquadro relativo ai dati dello Studio/azienda va indicato il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Il Responsabile deve avere precisi requisiti ed essere in possesso dell'Attestato RSPP che si consegue a seguito di specifico corso di formazione. Di recente le ore di formazione necessarie sono*

*state elevate a 40. Se il medico titolare dello studio non possiede l'attestato RSPP può avvalersi di professionista esterno dotato di attestato.*

A breve Fimmg metterà a disposizione degli iscritti e delle Segreterie Provinciali e regionali **due tipologie di corsi di formazione** per conseguire l'attestato RSPP:

1. un corso **“integrativo”** per **chi è già in possesso dell'Attestato RSPP** ma deve adeguare il numero totale di ore di formazione;
2. un **corso di 40 ore** per **chi deve conseguire ex-novo** l'attestato.

Al termine di entrambe le tipologie di corso ai partecipanti verrà rilasciato **attestato RSPP valido agli effetti di Legge.**

In attesa che questi corsi vengano espletati la FIMMG di Torino sta perfezionando delle convenzioni con alcuni professionisti abilitati con tariffe concorrenziali a quelle che in questi giorni vengono proposte dai Consulenti del Lavoro ai medici. Tali nominativi saranno a breve resi disponibili per gli iscritti contattando la sede FIMMG di Torino.

### **CERTIFICATI DI MALATTIA**

Ti ricordiamo che la legge (art. 55 septies, comma 1 D Lgs 165/2001, modificato da art. 69 D Lgs 150/2009), richiamato dalla Regione Piemonte con determina n. 7316 del 10/03/2011 e ribadito dalla stessa con circolare protocollo n. 6027/DB2013 del 26/02/2013, e cioè che dal 1/04/2011 i dipendenti di struttura pubblica o convenzionata **DEVONO certificare la malattia** su modulo cartaceo predisposto dalle Direzioni Sanitarie (inoltre dal 31/12/2012 tale obbligo di trasmissione comporterà l'utilizzo della via telematica). La circolare regionale citata estende l'obbligo anche ai medici libero professionisti, anche operanti all'interno delle strutture private. Ciò significa che anche tutti i medici dipendenti devono rispettare la legge e certificare la temporanea inidoneità al lavoro, quando sussistente, per i cittadini dimessi dall'Ospedale o dal Pronto Soccorso.

Come FIMMG abbiamo ricevuto dalle Direzioni Sanitarie, a cui abbiamo inviato su indicazione degli iscritti la segnalazione che le norme vengono spesso disattese, la risposta che invita i MdF a segnalare le inadempienze per poter direttamente intervenire sui propri dipendenti. Invitiamo quindi tutti i Colleghi a comunicare alle Direzioni Sanitarie la mancata emissione del certificato di malattia. Questa segnalazione potrà avvenire direttamente o anche per tramite nostro e dovrà essere circostanziata.

**L'Aforisma de l'Incontro: - L'esperienza è una maestra le cui lezioni costano care. B. Franklin -**